



Comune di Solbiate Arno

Largo della Repubblica, 1 - 21048 Solbiate Arno (VA)

C.F. e P.IVA 00226820124

tel. 0331 993 043 - fax 0331 985 380

comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it

www.comune.solbiate-arno.va.it

DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 05/02/2018

OGGETTO: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE, AVV. SALVATORE CURABA, TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA (CLASSE III) COSTITUITA DAI COMUNI DI SOLBIATE ARNO (VA) E VARANO BORGHI (VA).

IL SINDACO

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno 5 del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio presso la Residenza Municipale,

VISTO l'art.97, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, secondo cui *“Il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98”*.

VISTO l'art.98, comma 3, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, secondo cui *“I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia”*.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Solbiate Arno n.31 del 13.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, avente per oggetto l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata della sede di segreteria comunale, di Classe III, tra i Comuni di Solbiate Arno (Ente Capofila) e di Varano Borghi.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Varano Borghi n.57 del 12.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, avente per oggetto l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata della sede di segreteria comunale, di Classe III, tra i Comuni di Solbiate Arno (Ente Capofila) e di Varano Borghi, recante quale termine iniziale di durata il giorno 01.01.2018.

CHIARITO che secondo l'art. 6 della Convenzione di Segreteria Comunale, il cui testo risulta allegato alle sopra richiamate Deliberazioni Consiliari, la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

-- Comune di Solbiate Arno: 51% (CINQUANTUNO per cento);

-- Comune di Varano Borghi: 49% (QUARANTANOVE per cento).

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.6 del 21.12.2017 a firma del Primo Cittadino del Comune di Solbiate Arno, avente per oggetto la nomina, con decorrenza dal giorno **01/01/2018**, dell'Avv. Salvatore Curaba, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Lombardia – Fascia “B”, quale Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Comunale convenzionata dei Comuni di Solbiate Arno (Ente Capofila) (VA) e Varano Borghi (VA), a seguito del Decreto di assegnazione Prot. 190466 in data 18.12.2017, adottato dalla Prefettura –UTG di Milano, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Lombardia.

PRESO ATTO dell'avvenuta presa di servizio presso la sede di segreteria comunale convenzionata, quale Segretario Comunale titolare del dell'Avv. Salvatore Curaba, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Lombardia – Fascia “B”.

PRESO ATTO che lo stipendio tabellare, comprensivo della 13^a mensilità, spettante al Segretario Generale, Fascia Professionale B, Dott. Salvatore Curaba, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe III) tra i Comuni di Solbiate Arno e Varano Borghi con decorrenza dal 01.01.2018, ammonta - ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 1° marzo 2011 - ad euro **43.310,90 annui lordi**.

RICHIAMATA la Nota prot. n.485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno/Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - provvedendo ad una revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria a suo tempo definito dal Consiglio Nazionale di Amministrazione della soppressa Agenzia – ha chiarito che *“in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del “segretario convenzionato” dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune c.d. capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario”*. La **retribuzione di posizione** dei Segretari Comunali in convenzione va pertanto parametrata sulla fascia demografica del Comune capofila. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, avendo il Comune di Solbiate Arno una popolazione compresa tra i 3001 ed i 10000 abitanti, la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Comunale, Fascia Professionale B, Dott. Salvatore Curaba, in base all'art.3, comma 6, del CCNL di categoria siglato il 01.03.2011, ammonta ad **euro 7.837,57 lordi** per 13 mensilità.

RICHIAMATO l' art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, che disciplina l'istituto della **maggiorazione della retribuzione di posizione**, stabilendo che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento. La suddetta disposizione contrattuale ha demandato alla contrattazione decentrata integrativa nazionale la fissazione di condizioni, criteri e parametri per la definizione della predetta maggiorazione.

RICHIAMATO l' art.1 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003 secondo cui, ricorrendo le condizioni soggettive ed oggettive di cui all'allegato A al suddetto Accordo n.2, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui al citato art.41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001, non può essere superiore al **50%** della retribuzione di posizione in godimento.

CONSIDERATO che l'incarico del Segretario Generale, Avv. Salvatore Curaba, presso i due Enti convenzionati è caratterizzato:

-- dalle seguenti condizioni oggettive di cui all'allegato “A” al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003:

- Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi.
- Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi, incaricati di Posizione Organizzativa.

-- dalle seguenti condizioni soggettive di cui all'allegato "A" al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003:

- Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi.
- Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente.
- Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria.
- Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'Amministrazione.
- Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica (con funzioni di Presidente).

RITENUTO di dovere attribuire - in considerazione delle funzioni aggiuntive di cui sopra e della loro rilevanza presso ciascuno degli enti convenzionati - al Segretario Generale, Avv. Salvatore Curaba, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 nella **misura massima del 50%**.

CHIARITO che il limite del 50% della maggiorazione della retribuzione di posizione è stato concordato con l'altra Amministrazione Comunale, parte della convenzione, ai sensi del parere 31 marzo 2011 n.4 del Ministero dell'Interno - Albo Nazionale segretari comunali e Provinciali.

RICHIAMATO l'art.3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01.03.2011, secondo cui ai fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento occorre fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione, come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, avendo il Comune di Caronno Varesino una popolazione compresa tra i 3001 ed i 10000 abitanti, la retribuzione di posizione da prendere come termine di riferimento, in base all'art.3, comma 2, del CCNL di categoria siglato il 16 maggio 2001 e valido sino al 2009, ammonta(va) ad euro 10.845,60 annui lordi per 13 mensilità.

RITENUTO di fissare, sulla scorta delle suesposte considerazioni, la **maggiorazione della retribuzione di posizione** da corrispondere al Segretario Generale, Avv. Salvatore Curaba, in misura pari ad **euro 5.422,80** annui lordi per 13 mensilità (50% di euro 10.845,60).

RICHIAMATO l' art.41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, che disciplina l'istituto del **c.d. galleggiamento**, stabilendo che *"gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa"*.

RICHIAMATA la risposta al Quesito AGES del 04.04.2011, secondo cui *"in caso di convenzione l'istituto del galleggiamento può essere applicato esclusivamente qualora il funzionario, ovvero il dirigente, che percepisce una retribuzione di posizione maggiore di quella erogata al Segretario della medesima convenzione, sia in servizio presso uno dei Comuni che hanno sottoscritto il patto convenzionale"*.

PRESO ATTO che presso il Comune di Solbiate Arno presta servizio un dipendente Titolare di P.O., la cui retribuzione di posizione, in forza di convenzione sottoscritta con altri Enti ex art. 30 TUEL, risulta complessivamente fissata in euro 16.000,00. Giova al riguardo evidenziare che, secondo il parere SEG16 dell'ARAN, la retribuzione di posizione del dirigente o del titolare di

posizione organizzativa, cui fa riferimento l'art.41, comma 5, del CCNL 16 maggio 2001 “*deve considerarsi la più elevata effettivamente corrisposta nell'Ente e non la massima teorica*”. Come chiarito nel parere SEG15 dell'ARAN, la retribuzione di posizione “*stabilita*” di cui parla il citato art.41, comma 5, deve essere intesa pertanto come retribuzione di posizione “*percepita*”.

VISTO l'art.4, comma 26, della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012), secondo cui “*Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'art.41, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998 -2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo art.41*”. Il legislatore ha pertanto avallato l'interpretazione sostenuta dall'ARAN (Nota prot. 7124 del 3 agosto 2006) e dal MEF-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Nota prot. 100976 del 3 settembre 2008), secondo cui bisogna applicare prima l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione e poi valutare se vi sia ancora margine per computare il galleggiamento. Quest'ultimo, pertanto, deve essere applicato in via eventuale, residuale, al fine di colmare l'eventuale differenza negativa residua della retribuzione di posizione del Segretario Comunale con quella più elevata del Dirigente o Titolare P.O in servizio.

RITENUTO di dovere attribuire al Segretario Generale, Avv. Salvatore Curaba, la indennità di galleggiamento di cui all'art.41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, fissandola nella misura di **euro 2.739,61** annui lordi per 13 mensilità, pari alla differenza tra euro 16000,00 ed euro 13.260,39 (importo dato dalla somma di euro 7.837,59 + euro 5.422,80).

CHIARITO che al Segretario Generale, Avv. Salvatore Curaba, in quanto titolare di una sede di segreteria convenzionata, spetta anche, ai sensi dell'art.45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, la **retribuzione aggiuntiva per convenzionamento**, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art.37 del medesimo CCNL.

CHIARITO che oltre al tabellare ed alla retribuzione di posizione anche la maggiorazione della retribuzione di posizione ed il galleggiamento, in quanto emolumenti aventi la stessa natura della retribuzione di posizione, ai sensi del sopra citato art.37 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, vanno computati ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario titolare di segreteria convenzionata (Cfr. Nota ARAN prot. 2283/06 del 06.03.2006). La retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata, spettante al Segretario Generale, Avv. Salvatore Curaba, è pari a euro **14.827,72** annui lordi per 13 mensilità.

CHIARITO che l'indennità di vacanza contrattuale per 13 mensilità è pari ad euro **262,08**.

PRESO ATTO che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.04.12.1997 n.465, avente per oggetto “*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127*”.

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che lo stipendio tabellare, comprensivo della 13^a mensilità, spettante del Segretario Generale, Fascia Professionale B, Dott. Salvatore Curaba, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe III) tra i Comuni di Solbiate Arno e Varano Borghi con decorrenza dal

- 01.01.2018, ammonta - ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 1° marzo 2011 - ad **euro 43.310,90** annui lordi.
2. Di dare atto che – in ottemperanza a quanto chiarito dal Ministero dell'Interno/Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali con Nota prot. n.485-E del 24.03.2015 - la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale, Fascia Professionale B, Dott. Salvatore Curaba, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe III) tra i Comuni di Solbiate Arno e Varano Borghi, ammonta ad **euro 7.837,57** annui lordi per 13 mensilità.
 3. Di maggiorare con decorrenza dal 01.01.20168 – ai sensi dell'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 - la retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Generale Titolare, Avv. Salvatore Curaba, fissandola in **euro 5.422,80** annui lordi per 13 mensilità
 4. Di allineare con decorrenza dal 01.01.2018 – ai sensi dell'art.41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 - la retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Generale Titolare, Avv. Salvatore Curaba, alla più alta retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte di dipendente titolare di P.O. del Settore Tecnico in servizio presso il Comune di Solbiate Arno, Ente Capofila della Convenzione di segreteria comunale, fissando la indennità di galleggiamento in **euro 2.739,61** annui lordi per 13 mensilità.
 5. Di dare atto che - ai sensi dell'art.45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 - la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzione, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art.37 del medesimo CCNL, è pari a euro **14.827,72** annui lordi per 13 mensilità.
 6. Di dare atto che l'indennità di vacanza contrattuale, spettante al Segretario Generale Titolare, Avv. Salvatore Curaba, è pari ad euro **262,08** annui lordi per 13 mensilità.
 7. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed in modo permanente nella sottosezione di I° Livello "*Personale*", sottosezione di II° Livello "*Titolari incarichi amministrativi di Vertice*" della sezione "*Amministrazione Trasparente*".
 8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Varano Borghi per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 9. Di dare atto che alla liquidazione dell'indennità di risultato di cui all'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, ciascun Sindaco dei Comuni convenzionati procederà autonomamente, previa compilazione di apposita scheda di valutazione della performance.
 10. Di dare atto che - ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – sul presente Decreto è apposta l'attestazione di copertura finanziaria.
 11. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 05/02/2018

**IL SINDACO
ORESTE BATTISTON**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 05/02/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Marisa Mazzetti